

AGROSTAR S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

<i>Informazioni sul documento</i>	5
<i>Glossario</i>	6
<i>Premessa</i>	9
PARTE GENERALE	11
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
<i>1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</i>	11
<i>1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti</i>	11
<i>1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente</i>	12
<i>1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente</i>	21
<i>1.5 Le sanzioni applicabili all'ente</i>	22
<i>1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Org.ne, Gestione e Controllo</i>	24
<i>1.7 L'esenzione dalla resp.tà amm.va in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>	25
<i>1.8 Le vicende modificative dell'ente</i>	26
2. LA SOCIETA' AGROSTAR S.R.L. E LA SUA GOVERNANCE	27
<i>2.1 Attività e scopi</i>	27
<i>2.2 L'Organigramma di AGROSTAR S.R.L.</i>	27
<i>2.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società</i>	27
<i>2.4 Il sistema di controllo interno</i>	28
3. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	28
<i>3.1 Premessa</i>	28
<i>3.2 Pianificazione e programmazione finanziaria</i>	29
<i>3.3 Definizione e approvazione dei budget</i>	29
<i>3.4 Rapporti con gli Istituti di Credito</i>	29
<i>3.5 Attività di tesoreria</i>	29
4. IL MODELLO DI AGROSTAR S.R.L	29
<i>4.1 La costruzione del Modello</i>	29
<i>4.2 Finalità del Modello</i>	30
<i>4.3 Codice Etico</i>	31
<i>4.4 Modifiche e aggiornamento del Modello</i>	31
<i>4.5 I reati rilevanti</i>	32
<i>4.6 Destinatari del Modello</i>	39
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	40
<i>5.1 Funzione</i>	40
<i>5.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV</i>	40
<i>5.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	42
<i>5.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	42
6. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ	44
7. SISTEMA SANZIONATORIO	45
<i>7.1 Principi generali</i>	45
<i>7.2 Sanzioni e misure disciplinari</i>	45
8. FORMAZIONE E PUBBLICITA'	46

PARTE SPECIALE	47
1. INTRODUZIONE	47
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	48
3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	48
A) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)	50
A.1 Identificazione delle Attività Sensibili	50
A.2 Protocolli generali di prevenzione	50
A.3 Protocolli specifici di prevenzione	51
A.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.	52
B) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)	52
B.1 Identificazione delle Attività Sensibili	52
B.2 Protocolli specifici di prevenzione	53
B.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.	54
C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25 - bis 1 del Decreto)	54
C.1 Identificazione delle Attività Sensibili	54
C.2 Presidi AGROSTAR S.R.L.	55
D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	55
D.1 Identificazione delle Attività Sensibili	55
D.2 Protocolli specifici di prevenzione	56
D.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.	57
E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- quinquies del Decreto)	57
E.1 Identificazione delle Attività Sensibili	57
E.2 Presidi di AGROSTAR S.R.L.	57
F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto 58	
F.1 Premessa	58
F.2 Identificazione delle Attività Sensibili	58
F.3 Protocolli generali di prevenzione	59
F.4 Protocolli specifici di prevenzione	60
F.5 Ulteriori principi	65
F.6 Ulteriori controlli specifici	65
F.7 Presidi AGROSTAR S.R.L.	66
G) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del Decreto)	66
G.1 Identificazione delle Attività Sensibili	66
G.2 Presidi di AGROSTAR S.R.L.	66
H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	67
H.1 Identificazione delle Attività Sensibili	67
H.2 Principi generali di comportamento	67
H.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.	67
I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	67
I.1 Identificazione delle Attività Sensibili	67
I.2 Protocolli generali di prevenzione	68
I.3 Protocolli specifici di prevenzione	70
I.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.	71

L) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)	72
<i>L.1 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	72
<i>L.2 Protocolli specifici di prevenzione</i>	72
<i>L.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.</i>	72
M) RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)	73
<i>M.1 Premessa</i>	73
<i>M.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	73
<i>M.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.</i>	73
N) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	73
<i>N.1 Premessa</i>	73
<i>N.2 Identificazione delle attività sensibili</i>	74
<i>N.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.</i>	75
O) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)	75
<i>O.1 Premessa</i>	75
<i>O.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	75
<i>O.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	76
<i>O.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.</i>	76
ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	77

Informazioni sul documento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/06/2023

Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **Agrostar S.r.l. o Società:** Agrostar S.r.l. con sede in Bibbiano (RE), via Fratelli Corradini n.54, iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 00486120355.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di Agrostar S.r.l.
- **Codice Etico o Codice:** Codice Etico vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008.
- **Decreto o D.lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.lgs. 231/2001 adottato da Agrostar S.r.l.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.
- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice Penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*;
- **Pubblica Amministrazione**: il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l’art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall’art. 97, comma 3, Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell’ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell’ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell’ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l’opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell’Unione Europea e dell’interpretazione fornite dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della “neutralità delle forme societarie”: nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

² “La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione” (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D.lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D.lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Si sottolinea, infine, che, a seguito dell'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), nel catalogo delle fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 è stato inserito il reato di *"corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.). Il Modello ha pertanto la funzione di prevenire attività corruttive poste in essere, non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione ma anche di Soggetti Privati, che potrebbero integrare la suddetta fattispecie di reato e che, se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti della medesima.

³ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art 322-bis (*"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"*) del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali, per esempio, in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

Premessa

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei protocolli e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 4.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;
5. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la

sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni G) e M);

6. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D.lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto **e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (Ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**.

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell’ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell’ente;

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- il reato è stato commesso da un **sogetto che ha un particolare legame con l'ente**⁶;
- esiste un **interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati **inseriti ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, **i reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto):

- o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
- o Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)⁷

⁶ Ovvero persona fisica collocata in posizione apicale, cioè eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero, sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

⁷ Articolo modificato dalla L. 15/07/2009 n. 94.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto) [Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190]:

- Concussione (art. 317 c.p.)⁸
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁹
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)¹⁰
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)¹¹
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)¹²
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)¹³
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)¹⁴
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)¹⁵
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)¹⁶
- Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- **Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48]:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)¹⁷
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

⁸ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

⁹ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹⁰ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹¹ Articolo modificato dal D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122.

¹² Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹³ Articolo aggiunto dalla L. 06/11/2012 n. 190 e modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹⁴ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190.

¹⁵ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190.

¹⁶ Articolo modificato dalla L. 03/08/2009 n. 116, dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 20/12/2012 n. 237.

¹⁷ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.lgs. 15/01/2016 n. 7.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)¹⁸
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)¹⁹
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)²⁰
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)²¹
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)²²
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)²³
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11)
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009 n. 94]:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)²⁴
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)²⁵
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)²⁶
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)²⁷
 - Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.) - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
 - Illegale fabbricazione introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di

¹⁸ Articolo modificato dalla L. 18/03/2008 n. 48.

¹⁹ Articolo modificato dalla L. 18/03/2008 n. 48 e dal D.lgs. 15/01/2016 n. 7.

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.lgs. 15/01/2016 n. 7.

²¹ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.lgs. 15/01/2016 n. 7.

²² Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.lgs. 15/01/2016 n. 7.

²³ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48.

²⁴ Articolo modificato dalla L. 15/07/2009 n. 94 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

²⁵ Articolo modificato dal D.L. 04/02/2010 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 31/03/2010 n. 50 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

²⁶ Articolo modificato dalla L. 17/04/2014 n. 62.

²⁷ Articolo modificato dal D.lgs. 24/03/2011 n. 50.

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1976, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a)

- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.L. 25/09/2001 n. 350 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/11/2001 n. 49 e modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99]:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)²⁸
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)²⁹
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)³⁰
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)³¹
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis.1* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99]:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)³²
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)³³
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)³⁴

²⁸ Articolo modificato dal D.lgs. 21/06/2016 n. 125.

²⁹ Articolo modificato dal D.L. 25/09/2001 n. 350 e dal D.lgs. 21/06/2016 n. 125.

³⁰ Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³¹ Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³² Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³³ Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³⁴ Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99.

- **Reati societari** (art. 25-ter del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11/04/2002 n. 61 e modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262, dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69]:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)³⁵
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)³⁶
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)³⁷
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)³⁸
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)³⁹
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)⁴⁰
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)⁴¹
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)⁴²
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)⁴³
- **Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 14/01/2003 n. 7]:
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1 del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7]:
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)⁴⁴
- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 e modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39]:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)⁴⁵

³⁵ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

³⁶ Articolo aggiunto dalla L. 27/05/2015 n. 69.

³⁷ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

³⁸ Articolo modificato dal D.lgs. 27/01/2010 n. 39.

³⁹ Articolo aggiunto dalla L. 28/12/2005 n. 262 e modificato dall'art. 111-quinquies, disp. att. c.c., aggiunto dall'art. 9 del D.lgs. 29/12/2006 n. 303.

⁴⁰ Articolo modificato dal D.lgs. 17/01/2003 n. 6.

⁴¹ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190.

⁴² Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62.

⁴³ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262.

⁴⁴ Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7 e modificato dalla L. 01/10/2012 n. 172 e dal D.lgs. 28/12/2013 n. 154.

⁴⁵ Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228, dalla L. 02/07/2010 n. 108 e dal D.lgs. 04/03/2014 n. 24.

- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)⁴⁶
- Pornografia minorile (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.)⁴⁷
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)⁴⁸
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.)⁴⁹
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)⁵⁰
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)⁵¹
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)⁵²
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- **Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato** (art. 25-*sexies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 18/04/2005 n. 62]:
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)⁵³
 - Manipolazione del mercato (art. 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)⁵⁴
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2007 n. 123 e modificato dal D.lgs. 09/04/2008 n. 81]:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁵⁵
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)⁵⁶
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21/11/2007 n. 231 e modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186]:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)⁵⁷
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)⁵⁸
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)⁵⁹

⁴⁶ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

⁴⁷ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

⁴⁸ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38.

⁴⁹ Articolo aggiunto dalla L. 06/02/2006 n. 38.

⁵⁰ Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228, dalla L. 02/07/2010 n. 108 e dal D.lgs. 04/03/2014 n. 24.

⁵¹ Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228 e dalla L. 02/07/2010 n. 108.

⁵² Articolo aggiunto dalla L. 29 ottobre 2016 n. 199

⁵³ Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62, dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dal D.lgs. 17/07/2009 n. 101.

⁵⁴ Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62, dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dal D.lgs. 17/07/2009 n. 101.

⁵⁵ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 23/03/2016 n. 41.

⁵⁶ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 23/03/2016 n. 41.

⁵⁷ Articolo modificato dal D.L. 14/08/2013 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/10/2013 n. 119.

⁵⁸ Articolo modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186.

⁵⁹ Articolo modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)⁶⁰
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1. Del decreto):**
 - In debito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art.493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99]:**
 - Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma della legge del 22 aprile 1941, n. 633)
 - Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633)
 - Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633⁶¹)
 - Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies della legge del 22 aprile 1941, n. 633)
 - Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941, n. 633)
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2009 n. 116]:**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 07/07/2011 n. 121 e modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68]:**
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)⁶²
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)⁶³
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)⁶⁴
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)⁶⁵
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)⁶⁶

⁶⁰ Articolo aggiunto dalla L. 15/12/2014 n. 186.

⁶¹ Articolo modificato dalla L. 23/12/2009 n. 191.

⁶² Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁶³ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁶⁴ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁶⁵ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁶⁶ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)⁶⁷
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)⁶⁸
- art. 1, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁶⁹
- art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁷⁰
- art. 3-*bis*, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 6, comma 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁷¹
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5 (primo e secondo periodo), 11 e 13 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁷²
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e lett. b), 3 (primo e secondo periodo), 5, 6 (primo periodo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁷³
- Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁷⁴
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 (secondo periodo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Sanzioni (art. 279, comma 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 16/07/2012 n. 109]:
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)⁷⁵
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs.n.286/1998)

⁶⁷ Articolo aggiunto dal D.lgs. 07/07/2011 n. 121.

⁶⁸ Articolo aggiunto dal D.lgs. 07/07/2011 n. 121.

⁶⁹ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁰ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷¹ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷² Articolo modificato dal D.lgs. 04/03/2014 n. 46.

⁷³ Articolo modificato dal D.lgs. 04/03/2014 n. 46.

⁷⁴ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁵ Articolo modificato dal D.lgs. 16/07/2012 n. 109.

- **Razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies del Decreto):
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies del Decreto):
 - Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies del Decreto):
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 DI 74 10.03.2000
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 DI 74 10.03.2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 dl 74 10.03.2000)
 - Occultamenti o distribuzione di documenti contabili (art. 10 DI 74 10.03.2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 DI 74 10.03.2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 DI 74 10.03.2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 DI 74 10.03.2000)
 - Indebita compensazione (art. 10 quater dl 74 10.03.2000)

- **Contrabbando** (art. 25-sexiesdecies del Decreto):
 - Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43. Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies del Decreto):
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art.518- undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

- **Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies del Decreto):
 - riciclaggio di beni culturali (art.518-sexies c.p.)
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.518-terdecies c.p.)

- **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (art. 12)
 - adulterazione e contraffazione di sostanza alimentari (art. 440 c.p.)
 - commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006 n. 146):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998)⁷⁶
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)⁷⁷

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 4.5.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

⁷⁶ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 15/07/2009 n. 94.

⁷⁷ Articolo modificato dalla L. 20/12/2012 n. 237.

- *Soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell’ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti “subordinati”*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell’ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell’appartenenza a questa categoria non è l’esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l’attività in concreto svolta**. È evidente l’esigenza della legge di evitare che l’ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell’ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell’interesse o a vantaggio** dell’ente. Il reato deve, quindi, riguardare l’attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l’**“interesse”** sussiste quando l’autore del reato ha agito con **l’intento di favorire** la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il **“vantaggio”** sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall’ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell’interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell’ente, l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un’area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all’ente

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**⁷⁸ del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai Reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

⁷⁸ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Org.ne, Gestione e Controllo

Il D.lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di Reati commessi da sottoposti, l'Ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si presume se il Reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente*, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o

nell'attività (aggiornamento del Modello);

- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla resp.tà amm.va in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei Reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-*septies* ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'Ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli Enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine, la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il comma 5 del medesimo articolo 30 D.lgs. 81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra richiamati.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. LA SOCIETA' AGROSTAR S.R.L. E LA SUA GOVERNANCE

2.1 Attività e scopi

Agrostar S.r.l., fornisce da oltre quarant'anni soluzioni agro-tecniche legate alla sistemazione agraria dei terreni con particolare riferimento agli impianti di irrigazione ed ai sistemi di drenaggio.


Sul territorio nazionale, Agrostar s.r.l. ha una posizione molto solida ed il brand è riconosciuto tra gli operatori del settore come sinonimo di soluzioni agro-tecnologiche innovative ed affidabili.

Il core business è rappresentato dai sistemi di irrigazione commercializzati ed impiantati su colture estensive. L'obiettivo degli impianti e dei sistemi forniti è permettere agli agricoltori di produrre a costi sempre più contenuti e nelle migliori condizioni possibili, razionalizzando le risorse ed eliminando le tare di terreno agricolo.

Grazie ad una struttura organizzativa snella e flessibile, la Società, soprattutto negli ultimi anni, è cresciuta costantemente in termini di clienti serviti e numero di impianti installati.

2.2 L'Organigramma di AGROSTAR S.R.L.

La struttura organizzativa di AGROSTAR S.R.L è strutturata come segue:



2.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società

Il sistema di procure/deleghe della Società permette di individuare specificatamente le funzioni deputate a rappresentare e impegnare la Società verso gli interlocutori esterni. Infatti, sono specificatamente individuati:

- le funzioni cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- i poteri attribuiti e i livelli di autonomia;
- i limiti massimi di spesa esercitabili in autonomia, con firma singola e libera.

Questo strumento è completo e aggiornato e Agrostar S.r.l. si impegna a mantenerlo tale qualora intervenissero delle modifiche

2.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle disposizioni e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

Le strutture organizzative espressamente adibite all'attività di controllo, al fine di monitorare il sistema di controllo interno, sono rappresentate da:

- Collegio sindacale

AGROSTAR S.R.L attua la necessaria trasparenza dei criteri di nomina, nonché l'esigenza del rispetto delle cause di ineleggibilità e di decadenza dettate dalle vigenti disposizioni. Richiede ai componenti insediati elevati requisiti morali, professionali e personali, indipendenza, operatività e autorevolezza nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

- Società di Revisione Legale dei Conti

AGROSTAR S.R.L ravvisa l'importanza della revisione legale dei conti, quale garanzia della veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e quale supporto nella valutazione dei rischi inerenti i sistemi di controllo.

Richiede pertanto alla società competenza, professionalità, organizzazione e indipendenza nello svolgimento del mandato assegnato.

- Autocontrollo

AGROSTAR S.R.L ritiene l'autocontrollo uno strumento di primaria importanza per verificare il costante rispetto dei principi di condotta e delle norme di comportamento della Società e naturale contraltare delle norme di autoregolamentazione di cui si è dotata, al fine di guidare i processi decisionali e i comportamenti.

A tali fini la Funzione **Audit** garantisce la definizione e gestione del sistema dei controlli interni per la Società e il coordinamento delle relative attività di ispezione, finalizzate alla verifica dell'attuazione dei principi di condotta e delle norme di comportamento di AGROSTAR S.R.L e alla formulazione di pareri e proposte di adeguamento e miglioramento.

3. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

3.1 Premessa

Ex art. 6 c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001, vengono qui illustrate le attività e gli strumenti di controllo che, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione dei reati indicati al successivo paragrafo 4.5.

Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalla successiva Parte Speciale del Modello, nelle parti in cui sono previsti l'impiego o la gestione di risorse finanziarie.

3.2 Pianificazione e programmazione finanziaria

Periodicamente la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo elabora le previsioni finanziarie annuali (anno contabile), avvalendosi anche delle informazioni fornite dal management al progetto di preventivazione.

3.3 Definizione e approvazione dei budget

Ogni dipartimento opera nel rispetto di budget annualmente approvati dalla Società e definiti tenuto conto dell'andamento dei costi degli esercizi precedenti e della previsione di spesa per l'anno successivo.

Il budget viene analizzato e discusso con il commercialista (che ricopra altresì la carica di Sindaco Unico e di Presidente del CdA). La redazione del budget avviene annualmente.

3.4 Rapporti con gli Istituti di Credito

I flussi vengono monitorati con cadenza settimanale dal responsabile della Tesoreria insieme all'Amministratore Delegato ed al commercialista.

La gestione operativa dei rapporti con gli Istituti di Credito avviene giornalmente da parte della Tesoreria.

I finanziamenti a medio-lungo termine ad oggi accesi sono rimborsati regolarmente.

3.5 Attività di tesoreria

L'attività di tesoreria è di competenza della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo - e consiste nella gestione e nel monitoraggio delle risorse finanziarie, nonché dei relativi flussi (incassi e pagamenti).

I flussi finanziari sono gestiti attraverso flussi tracciati, quali ad esempio bonifici bancari, di conseguenza riscontrabili presso gli Istituti di Credito. I flussi finanziari vengono gestiti secondo le seguenti modalità.

1) Pagamenti in contanti

- Non vengono effettuati pagamenti in contanti se non per piccola cassa (300 euro), per spese contingenti e di importo non rilevante
- è assicurato il rispetto dei limiti di utilizzo del denaro contante di cui dall'art. 49 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2) Cambio moneta:

Non sussistono casi in cui si rende necessaria questa fattispecie.

4. IL MODELLO DI AGROSTAR S.R.L

4.1 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2023.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di Agrostar S.r.l. sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria.

Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le aree sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati nel Decreto;
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni societaria, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate. Inoltre, tramite autovalutazione a cura delle figure aziendali identificate nella fase precedente, è stato delineato il livello di rischiosità per le Attività Sensibili in relazione a ciascuna famiglia di reato applicabile;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

4.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Agrostar S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se AGROSTAR S.R.L non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Agrostar S.r.l. e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;

- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree a rischio e sulle Attività Sensibili rispetto alla potenziale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

4.3 Codice Etico

Agrostar S.r.l. ha adottato un proprio Codice Etico ex D.lgs. 231, aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2023.

Agrostar S.r.l. formalizza nel Codice Etico gli standard etici, al fine di condividere con i collaboratori i valori, i principi, le regole di comportamento e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, così da costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali propri di un contesto civile maturo.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "etica aziendale" che Agrostar S.r.l. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l'attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

4.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

4.5 I reati rilevanti

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art.25-*bis* 1);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies*);
- Reati tributari (art.15-*quinqüesdecies*);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146);

nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte.

A) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)

- **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.)
Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinqües*)
Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,

diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11)

il reato punisce il soggetto che fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

B) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti

C) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis 1 del Decreto)

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

industriale.

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Indebita ripartizione dei beni societari da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.)

Chiunque:

1. Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

F) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, 3° comma, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

G) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del Decreto)

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura per sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificatamente adattati al medesimo scopo.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura per sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

- **Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
 - ovvero minori in età non lavorativa;
 - ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.
- **Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n.286/1998**

Il reato punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

M) RAZZISMO E XENOFobia (art.25-terdecies)

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)**

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

N) REATI TRIBUTATI (art.25-quinquiesdecies)

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 comma 1 dl 74 10.03.2000**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

▪ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 dl 74 10.03.2000)**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad oracolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

▪ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 dl 74 10.03.2000)**

Chiunque, al fine, di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **Occultamento o distribuzione di documenti contabili (art. 10 dl 74 10.03.2000)**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 dl 74 10.03.2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

▪ **Dichiarazione infedele (art. 4 dl 74 10.03.2000)**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivo od elementi passivi fittizi.

▪ **Omessa dichiarazione (art. 5 dl 74 10.03.2000)**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte.

▪ **Indebita compensazione (art. 10- quater dl 74 10.03.2000)**

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti non settanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

O) REATI TRANSNAZIONALI (Art. 10, L. 146/2006)

Si definisce **reato transnazionale** quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale - organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsto (art. 377-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede per ciascuna Attività Sensibile principi e protocolli di prevenzione che troveranno attuazione nelle procedure operative aziendali.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

4.6 Destinatari del Modello

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);

- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in *joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business), oppure legati alla Società da contratti di appalto o di somministrazione.

La categoria di cui alla lettera a) comprende, oltre agli Amministratori, anche i Direttori dei Servizi Interni e i Responsabili di funzione il cui ruolo in azienda risponda alle caratteristiche ivi indicate.

Sono destinatari di cui alla lettera b), invece, i primi riporti dei soggetti indicati alla lettera a) e i Responsabili di funzione che non rivestono un ruolo che risponda alle caratteristiche indicate alla lettera a).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto all'adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

L'OdV ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'OdV, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

5.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

AGROSTAR S.R.L ha optato per la nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina.

L'Organismo di Vigilanza di AGROSTAR S.R.L è composto da 1 membro rieleggibile.

I membri dell'Organismo di Vigilanza debbono soddisfare i **requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia**, necessari per l'assunzione della carica, per i quali si rinvia alle caratteristiche

personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. La selezione dei membri è effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento e adeguamento.

L'incarico, quando formalmente accettato dai soggetti nominati, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

Costituiscono cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ricoprire incarichi operativi in Agrostar S.r.l.;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- trovarsi in qualsiasi altra palese o potenziale situazione di conflitto d'interesse.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- per il componente appartenente al personale della Società, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto di lavoro con la Società o della funzione in virtù della quale è stato nominato membro dell'OdV.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

5.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del presente Modello, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le aree di rischio della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle aree di rischio;
- proporre l'adozione di sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 7;
- effettuare verifiche periodiche sul Modello e proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- coordinare, in unione con la funzione aziendale competente, la definizione di programmi di formazione del personale;
- redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi dell'attività svolta dall'OdV.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, garantendo la necessaria riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i preventivi di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, salvo obbligo di rendicontazione delle spese effettuate al primo Consiglio di Amministrazione utile.

5.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

In particolare, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione in merito a:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;

- il funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione. In particolare, le segnalazioni riguardanti violazioni in materia di D.lgs. 231/2001 devono essere indirizzate all'OdV, mentre le segnalazioni relative ad altre tipologie di violazioni devono essere indirizzate alla Funzione Risorse Umane.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare:

- lo stato di attuazione dei principi generali e speciali di comportamento;
- lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
- eventuali azioni e/o interventi di qualsiasi Pubblica Autorità e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche ai principi generali e speciali di comportamento nonché dei protocolli di prevenzione.

Le Direzioni competenti sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie descritte al paragrafo 3.

L'OdV deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti:

- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'OdV avvengono tramite posta interna riservata, tramite la casella di posta elettronica riservata e dedicata: vedi Regolamento ODV.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere verso l'OdV.

6. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ

Qualora la Società **riceva da parte di altre società** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società che presta il servizio in favore della Società non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio modello, la società che presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Qualora la Società **presti in favore di altre società** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società beneficiaria del servizio.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della Società di rispettare nello svolgimento del servizio prestato il Codice Etico e quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

7.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Il contratto CCNL di riferimento è il contratto dell'industria orafa e gli articoli a cui si rimanda per il sistema sanzionatorio sono artt. 21, 22, 23, 24.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, *part-time*, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para subordinazione. Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti di coloro che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 ore di paga e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- d) sospensione del lavoro e della retribuzione sino a un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Qualora la violazione sia stata commessa dall'amministratore e sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenzi previsti dalla legge.

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.6, l'Organismo di Vigilanza, sentiti i responsabili delle Direzioni e funzioni competenti e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta il Consiglio di Amministrazione, il quale, sentiti i responsabili delle Direzioni e Funzioni competenti ed il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente.

8. FORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Risorse Umane, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, con la conseguente formazione di carattere generale e speciale dei Destinatari, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle aree a rischio indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control Risk Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili alla Società. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora tali Reati siano commessi nella forma del tentativo.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente:

- A) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [reato specifico];
- B) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [reato remoto];
- C) Delitti contro l'industria ed il commercio (art.25-bis 1) [reato remoto];
- D) Reati societari (art. 25-ter) [reato specifico];
- E) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [reato remoto];
- F) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) [reato specifico];
- G) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1) [reato remoto];
- H) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies) [reato remoto];
- I) Reati ambientali (art. 25-undecies) [reato remoto];
- L) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) [reato remoto];
- M) Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies) [reato remoto];
- N) Reati tributari (art.15-quinquiesdecies) [reato specifico];
- O) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146) [reato remoto].

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) le **Attività Sensibili** individuate nell'ambito dei Reati applicabili alla Società;
- 2) i **Protocolli specifici di prevenzione**.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 4.6 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna, inoltre, a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti alle Attività Sensibili di cui è referente;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
 - informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
 - garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
 - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi ed i rapporti infragruppo, nonché i rapporti con controparti private prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
 - qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.6 della Parte Generale del presente Modello, il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società

e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

A) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

A.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione del **sistema informatico** e della sicurezza informativa, aggiornamento degli archivi e dei database aziendali,
Rispetto degli adempimenti ex D.lgs. 196/03 e successive modifiche (D.L. 5/2012), in particolare per quanto attiene il trattamento dei dati riservati, sensibili.

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11)

A.2 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono l'Attività Sensibile individuata nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema

informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);

- sia vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

A.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della sicurezza informatica**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;
 - ogni utente disponga di *userid* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
 - siano prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
 - siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
 - sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;

- siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
- siano effettuate verifiche periodiche in merito all'eventuale installazione di *software* non autorizzati sui sistemi operativi della Società;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza almeno giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- sia garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

A.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.

AGROSTAR S.R.L. si avvale di una società esterna nella gestione degli strumenti informatici, per GDPR e per l'attività di archiviazione dati.

L'azienda esterna è la depositaria di tutti i dati aziendali, e periodicamente vengono forniti tutti i log all'incaricato nominato di gestire i GDPR.

I controlli sono, di fatto, demandati alle società esterne (es.: backup e disaster recovery gestito tramite Tecnufficio sul contratto in essere con la piattaforma cloud).

B) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

B.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 24-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione delle **attività ispettive** da parte delle Autorità (tra cui, a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, AGCM, INPS, Autorità UE), anche tramite soggetti terzi;
- 2) **Gestione fiscale, tributaria e rapporti** con l'Agenzia delle Dogane, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristi, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 4) **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite società esterne;
- 5) Gestione delle **sponsorizzazioni, donazioni e omaggi**;
- 6) Gestione delle **risorse finanziarie e dei pagamenti, incassi, trasferimento di liquidità**, anche tramite società esterne;
- 7) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 8) Gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.);
- 9) **Predisposizione del bilancio e gestione delle attività contabili e fiscali.**

Come descritto a pag. 35 del presente Modello, i reati in oggetto sono riconducibili a:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

B.2 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristi, clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia sempre identificato un Responsabile (i.e. Rappresentante Legale), coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive
- 2) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziarie, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - nella gestione dei rapporti intercompany siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - le prestazioni intercompany siano sempre formalizzate in un contratto scritto, che disciplini l'oggetto, le modalità, i termini e le condizioni di resa delle prestazioni;
 - la congruità dei prezzi di trasferimento di beni e di servizi sia sempre giustificabile e motivabile.
- 4) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio e gestione delle attività contabili e fiscali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
 - siano individuati i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili (Funzione Amministrazione, Finanza, Audit e Legale);
 - siano definiti i controlli che la Funzione Amministrazione, Finanza, Audit e Legale dovrà svolgere sui dati/informazioni ricevuti;
 - sia sottoscritta, a cura del Responsabile di Funzione che fornisce dati/informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati/informazioni trasmessi supportata da idonea documentazione;
 - siano definite le modalità e i criteri di valutazione delle poste estimative;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni

trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società, anche avvalendosi del supporto dello studio commerciale esterno, e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili sia messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

B.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale; AGROSTAR S.R.L. agisce attraverso comportamenti e rapporti consolidati nel corso degli anni con i vari interlocutori, quali dipendenti, fornitori e clienti.

C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25 - bis 1 del Decreto)

C.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) **Gestione dell'acquisto dei prodotti alimentari** da parte dei responsabili (Ufficio acquisti e produzione).

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

C.2 Presidi AGROSTAR S.R.L.

Il modello di business prevede l'acquisto da fornitori individuati (multinazionali), installazione (tramite contratti con sub-contractors che formalmente si impegnano a adempiere a tutti gli obblighi di legge in termini di assunzione del personale, a norma in termini di sicurezza), ed eventuale manutenzione su richiesta del cliente.

Ad oggi si possono identificare una decina di competitors per l'attività di impianti di irrigazione e anche meno per l'attività di drenaggio.

Le vendite oltre un certo valore sono avallate dai manager, verificandone la marginalità, per evitare di vendere un prodotto/servizio sottocosto.

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

D.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 2) Gestione delle **attività ispettive** da parte delle Autorità (tra cui, a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, AGCM, INPS, Autorità UE), anche tramite soggetti terzi;
- 3) Gestione delle **sponsorizzazioni, donazioni e omaggi**;
- 4) Gestione delle **risorse finanziarie e dei pagamenti, incassi, trasferimento di liquidità**, anche tramite società esterne;
- 5) Gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.);
- 6) **Predisposizione del bilancio e gestione delle attività contabili e fiscali**;
- 7) **Rapporti con Soci, Collegio Sindacale e accesso alla documentazione societaria**;
- 8) **Gestione delle operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.) e al patrimonio della società.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 8) Gestione **note spese e spese di rappresentanza**;
- 9) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**.

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

D.2 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con Soci, Collegio Sindacale e accesso alla documentazione societaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale;
 - il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - i sindaci siano scelti/nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
 - sia portata a conoscenza dei sindaci la politica anticorruzione della Società;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
 - chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione delle operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.) e al patrimonio della società, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;

- sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ✓ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ove richiesto, il Collegio Sindacale esprima motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.

D.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società si avvale del supporto di un commercialista per le attività preparatorie, per la stesura del bilancio e per il supporto alla relativa certificazione da parte di un revisore esterno su base volontaria.

Con cadenza trimestrale vengono predisposte le situazioni infra-annuali ed il revisore incaricato effettua verifiche con la medesima cadenza.

Il sistema di controllo di gestione è stato recentemente sviluppato.

E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- quinquies del Decreto)

E.1 Identificazione delle Attività Sensibili

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

E.2 Presidi di AGROSTAR S.R.L.

La Società presenta un turnover molto basso, con un totale di 16 dipendenti diretti, ad oggi. Le selezioni avvengono tramite conoscenza diretta del candidato oppure tramite il coinvolgimento di aziende di selezione del personale.

Le attività che coinvolgono manodopera sono demandate a terzisti.

F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

F.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti:

- 1) Policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) Individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale;
- 3) Individuazione del datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità;
- 4) Attività di comunicazione e partecipazione; gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- 5) Gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- 6) Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI⁷⁹);
- 7) Attività di sorveglianza sanitaria;
- 8) Progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI⁸⁰;
- 9) Gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- 10) Rapporti con fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI⁸¹), attività di controllo;
- 11) Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- 12) Vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

F.3 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

⁷⁹ DPI: Dispositivi di Prevenzione Individuale

⁸⁰ CPI: Certificato Prevenzione Incendi

⁸¹ DUVRI: Documento Unico per la Valutazione del Rischio Interferenze

- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- k) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

F.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative a **Policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
 - sia predisposta una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - ✓ l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - ✓ l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse;
 - sia predisposta una procedura aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda;
 - siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;
 - sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere.
- 2) Per le operazioni relative all'**individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano individuate le disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli

standard tecnico-strutturali;

- la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) sia assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:
 - ✓ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
 - ✓ l'aggiornamento legislativo;
 - ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

3) Per le operazioni relative all'**individuazione del datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità avvenga attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:
 - ✓ siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
 - ✓ siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
 - ✓ siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
 - ✓ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa sia coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
 - ✓ le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
 - ✓ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
 - ✓ non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
 - ✓ i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
 - ✓ le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.

4) Per le operazioni relative all'**attività di comunicazione e partecipazione; gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscano

le modalità di:

- ✓ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- ✓ comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- ✓ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

5) Per le operazioni relative alla **gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- la scelta del soggetto formatore possa essere vincolata da specifici disposti normativi;
- la documentazione inerente alla formazione del personale-sia archiviata presso AGROSTAR S.R.L e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
- l'attività di formazione abbia lo scopo di:
 - ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

6) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove previsto) e

previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte di Agrostar S.r.l.;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;
- la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

7) Per le operazioni relative all'**attività di sorveglianza sanitaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore sia necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi;
- la verifica dell'idoneità sia attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifichi preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

8) Per le operazioni relative alla **progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
- preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato.
- tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;

- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
 - in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:
 - ✓ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
 - ✓ in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
 - tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
 - siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
 - la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.
- 10) Per le operazioni relative ai **rapporti con fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 - il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);
 - l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
 - in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per le operazioni relative alla **gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi

decisionali;

- sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
- la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

12) Per le operazioni relative alla **vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
- ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
- i dirigenti ed i preposti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al datore di lavoro ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

F.5 Ulteriori principi

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

F.6 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- a) il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;

- b) i soggetti qualificati come datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

F.7 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale a cui si rimanda per il dettaglio dei controlli già in vigore. Inoltre, AGROSTAR S.R.L. ha formalizzato DVR e alcune procedure a copertura dei rischi specifici inerenti.

Da alcuni anni, la Società si avvale del supporto di studi esterni specializzati e del settore, con l'obiettivo di mantenere un indice infortuni basso.

La Società è impegnata a prevedere, programmare ed erogare sistematicamente la specifica formazione in materia.

G) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del Decreto)

G.1 Identificazione delle Attività Sensibili

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-quater c.p.)
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di n trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

G.2 Presidi di AGROSTAR S.R.L

Il responsabile della Tesoreria verifica giornalmente i flussi e, insieme all'AD/commercialista, con cadenza settimanale con un focus su decisioni strategiche.

Il budget viene predisposto annualmente dal commercialista e non viene utilizzato contante se non per spese contingenti e di importo non rilevante.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

H.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione delle **attività ispettive** da parte delle Autorità (tra cui, a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, AGCM, INPS, Autorità UE), anche tramite soggetti terzi;
- 2) Rappresentanza della Società in caso di giudizio.

H.2 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a AGROSTAR S.R.L.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

H.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale a cui si rimanda per il dettaglio dei controlli già in vigore.

I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

I.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione delle **emissioni nell'atmosfera e nelle acque;**
- 2) **Gestione dei rifiuti:** trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione.

Come descritto a pag. 42 del presente Modello, i reati in oggetto sono riconducibili a:

- Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale.

1.2 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

1) Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;
 - ✓ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
 - ✓ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle parti interessate;
 - ✓ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ predisporre, verificare e emettere documenti connessi con la gestione dell'ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;
 - ✓ gestire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ definire il fabbisogno formativo;
 - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
 - ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
 - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

8) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati ai vertici della Società.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

1.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni riguardanti la **gestione delle emissioni in atmosfera e nelle acque**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia effettuato un censimento, rinnovato periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso la sede della Società ed i suoi siti produttivi al fine di monitorare e gestire la consistenza impiantistica con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;
 - siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
 - le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti e idoneità tecnica;
 - l'OdV sia prontamente informato di esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione delle immissioni in atmosfera.

- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, sia tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;

- ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - ✓ sia assicurato il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ nel caso di trasporto condotto in proprio, sia assicurato il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.

1.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La società non commercializza alcun tipo di prodotto che possa essere ritenuto altamente inquinante. L'unico rifiuto prodotto sono gli imballaggi dei materiali utilizzati nell'installazione degli impianti, ma non sono considerati rifiuti pericolosi (i.e.: legno e cartone).

I liquidi eventualmente presenti nei macchinari sono gestiti direttamente dagli agricoltori.

L) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

L.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.).

L.2 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
 - l'Amministratore Delegato venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
 - siano segnalate alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso ed impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
 - siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto (i.e.: sottoscrizione Codice di Condotta, ottenimento certificazione DURC con cadenza annuale, visite in loco a fornitore e verifica condizioni di lavoro);
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

L.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale a cui si rimanda per il dettaglio dei controlli già in vigore.

M) RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)

M.1 Premessa

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea –Legge Europea 2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e xenofobia”. I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 il cui richiamo ora abrogato si intende riferito all’art. 604bis, co. 3 c.p. ai sensi del D.lgs. 21/2018, artt. 7 e 8.

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all’art. 25-terdecies, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite società esterne.

M.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale a cui si rimanda per il dettaglio dei controlli già in vigore.

N) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

N.1 Premessa

La spinta decisiva ed esplicita all’introduzione dei reati tributari come reati presupposto della responsabilità degli enti è arrivata dall’Unione Europea, i cui organi hanno contribuito all’emanazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), finalizzata alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, al cui interno sono previste disposizioni indirizzate ai legislatori degli Stati membri. Ecco che, in sede di attuazione della direttiva UE la responsabilità degli enti potrà essere estesa anche ai reati tributari, per i quali parte della dottrina ha sempre giudicato irragionevole la scelta del legislatore riguardante la mancata inclusione di questi nella disciplina del d.lgs. 231/2001. Il testo della direttiva, tuttavia, dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per “reati in materia di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea”; pur essendo fornita una definizione di “frode che lede gli interessi finanziari dell’UE” (corrispondente, ai sensi delle parole del legislatore europeo, alle c.d. “frodi gravi in materia di IVA”), questa non esaurisce il novero delle fattispecie già previste nella

disciplina di cui al d.lgs. 74/2000. Le fattispecie sono state inserite dall'articolo dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 poi integrato dall'articolo 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

I reati in oggetto sono riconducibili a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis D.L. 74 del 10.03.2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.L. 74 del 10.03.2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.L. 74 del 10.03.2000)

N.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione **note spese e spese di rappresentanza**;
- 2) Gestione delle **fatture e altri documenti contabili**;
- 3) Gestione delle **risorse finanziarie e dei pagamenti, incassi, trasferimento di liquidità**, anche tramite società esterne;
- 4) Gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.)
- 5) Gestione del **sistema informatico** e della sicurezza informativa, aggiornamento degli archivi e dei database aziendali;
- 6) Gestione delle **attività ispettive** da parte delle Autorità (tra cui, a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, AGCM, INPS, Autorità UE), anche tramite soggetti terzi;
- 7) **Gestione fiscale, tributaria e rapporti** con l'Agenzia delle Dogane, anche tramite società esterne;
- 8) Gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristi, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 9) **Predisposizione del bilancio e gestione delle attività contabili e fiscali**;
- 10) **Rapporti con Soci, Collegio Sindacale e accesso alla documentazione societaria**;
- 11) **Gestione delle operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.) e al patrimonio della società.

N.3 Presidi AGROSTAR S.R.L.

I controlli descritti in corrispondenza dei reati societari sono parimenti applicabili anche ai reati tributari, in particolare il coinvolgimento di professionisti esterni come il commercialista o il revisore dei conti. Non ci sono pendenze fiscali di alcun genere.

O) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

O.1 Premessa

Si definisce **reato transnazionale** quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

i reati in oggetto sono riconducibili a:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsto (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

O.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività che per natura o per il contesto geografico possono comportare il contatto con organizzazioni criminali organizzate, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati e descritti nel paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello:

- 1) Gestione delle **attività ispettive** da parte delle Autorità (tra cui, a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, AGCM, INPS, Autorità UE), anche tramite soggetti terzi;
- 2) **Gestione fiscale, tributaria e rapporti** con l'Agenzia delle Dogane, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristi, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 4) **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite società esterne;
- 5) Gestione delle **sponsorizzazioni, donazioni e omaggi**;
- 6) Gestione delle **risorse finanziarie e dei pagamenti, incassi, trasferimento di liquidità**, anche tramite società esterne;

- 7) Gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***;
- 8) Gestione degli **acquisti di beni e servizi** e rapporti con i fornitori (es. consulenze, appalti, software, ecc.);
- 9) **Predisposizione del bilancio e gestione delle attività contabili e fiscali.**

O.3 Protocolli specifici di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione C "Delitti di criminalità organizzata" della presente Parte Speciale.

O.4 Presidi AGROSTAR S.R.L.

La Società ha adottato un protocollo standard di comportamento aziendale a cui si rimanda per il dettaglio dei controlli già in vigore.

ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ Risk Assessment
- ✓ Codice Etico
- ✓ Presentazione Gruppo
- ✓ Statuto aziendale
- ✓ Visura
- ✓ Procedura consuntivazione commesse
- ✓ Procedura processi irrigazione
- ✓ Procedura gestione articoli scorta minima
- ✓ Contratti fornitori esterni (i.e.: gestione dati e privacy, IT, etc.)
- ✓ Regolamento aziendale
- ✓ Relazione certificazione bilancio 2022 e 2021
- ✓ Bilancio consolidato 2022
- ✓ Ricevute invio bilanci 2022
- ✓ Nota integrativa Agrostar S.r.l. 2022
- ✓ Verbale Assemblea e CdA
- ✓ Autodichiarazioni terzisti
- ✓ DVR e verbale annuale

Il Codice Etico, redatto separatamente, così come il Risk Assessment, costituisce parte integrante del presente Modello.